

## GLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

L'Agenzia delle Entrate, in data 17 luglio, ha emanato la circolare annuale riepilogativa delle novità presenti negli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014.

Il documento di prassi contiene molte indicazioni tecniche che possono non essere di immediato interesse per il lettore che, in questa sede, trascureremo.

Ci soffermiamo, invece, su alcune questioni che possono servire a meglio comprendere il risultato finale della elaborazione del software Gerico, vale a dire lo strumento che, incorporato nel modello Unico, fornisce il responso di:

- congruità;
- coerenza;
- normalità economica.

Sono questi, infatti, i tre diversi punti di vista dai quali viene "studiato" il contribuente; la congruità valuta l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati, la coerenza previene eventuali indicazioni anomale di dati che possono generare un risultato migliore del calcolo rispetto a quello reale, la normalità economica valuta l'allineamento di taluni risultati rispetto a quelli medi del settore (percentuali di ricarico e rotazione del magazzino, resa per addetti impiegati, etc.).

Nelle annualità interessate da ampi fenomeni di crisi economica, quali il 2014, si applicano poi dei correttivi che hanno lo scopo di adeguare il risultato del calcolo standard al periodo di recessione o stagnazione; proprio su tale aspetto sono presenti evidenti novità.

### **I correttivi anticrisi per il 2014 ed il grado di efficienza produttiva**

Il Ministero ha ritenuto applicabili al periodo di imposta 2014 le seguenti quattro tipologie di correttivi:

1. correttivi relativi al magazzino;
2. correttivi congiunturali di settore;
3. correttivi congiunturali territoriali;
4. correttivi congiunturali individuali.

La prima tipologia serve unicamente a non rendere sospetta una bassa rotazione del magazzino, giustificata, appunto, dalla crisi e non imputabile a vendite non fiscalizzate.

Le altre tre tipologie di correttivi, invece, sono applicate ai soggetti che risultano non congrui e non normali rispetto ai dati *standard*.

Sostanzialmente, dunque, sembra uno scenario perfettamente aderente a quello applicato lo scorso anno, eccezion fatta per l'assenza di correttivi specifici (quali quello per il costo del carburante); invece, i risultati di calcolo sono assai differenti, in quanto risulta modificato il funzionamento dei correttivi e, soprattutto, la condizione di spettanza dei medesimi.

Si è deciso, infatti, di vincolarne l'applicazione e la misura ad uno studio relativo all'efficienza produttiva; in pratica, poiché è risultato che la medesima si sia generalmente ridotta rispetto al triennio precedente, i correttivi risultano ora correlati al minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica. Per soggetti che non hanno ridotto tale parametro rispetto ai valori ritenuti normali, i correttivi non si applicano o si applicano in misura minore rispetto alle precedenti annualità.

Ecco il motivo per cui, a fronte di dati sostanzialmente in linea con il passato, il risultato di Gerico può apparire più esoso.

### **Le imperfezioni di Gerico**

La circolare avverte che è stato individuato un malfunzionamento nell'esito di calcolo di Gerico 2013 e Gerico 2014 per l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" applicabile alle annualità di imposta 2012 e 2013 agli studi di settore VD11U (produzione di olio e affini) e VG83U (gestione piscine, palestre e impianti sportivi).

### La realizzazione di costruzioni interne

Gli associati che avessero sostenuto costi per realizzare beni internamente all'azienda si troveranno a fare i conti con un malfunzionamento del calcolo; infatti, i costi sostenuti (acquisto materie, personale dipendente, prestazioni di terzi, etc.) non determinano la produzione di ricavi, ma semplicemente la realizzazione di un bene iscritto nell'attivo, senza che si debba pretendere alcun ricarico o maggiorazione.

Il calcolo di Gerico non riesce a sterilizzare l'effetto di tale situazione e, per conseguenza, se ne dovrà tenere conto in caso di confronto con gli uffici.

### Il regime premiale

Molto deludente è l'approccio all'analisi del regime premiale. Come noto, infatti, ai fini di incentivare l'allineamento allo studio di settore, il sistema tributario prevede degli "incentivi" per i contribuenti che siano congrui, coerenti e normali rispetto al calcolo degli studi di settore, alla specifica condizione che abbiano "fedelmente" indicato i dati nel modello.

In pratica, si tratta di poter godere di uno scudo protettivo rispetto all'applicazione di ulteriori accertamenti analitico induttivi, di un accorciamento di un anno dei termini concessi al fisco per l'effettuazione dei controlli e di un ampliamento della franchigia per accertamenti da redditometro (tali benefici, peraltro, sono applicabili solo per alcuni studi di settore e non per altri; ad esempio, ne sono esclusi quelli del comparto della attività professionali).

Ben sapete come sia difficoltosa la compilazione del modello degli studi di settore, essendo talvolta richieste informazioni non immediatamente disponibili dalle scritture contabili tenute ai fini civilistici e fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che non risultano rilevanti, ai fini di cui sopra, talune informazioni che non incidono in modo diretto ed immediato sul risultato finale del calcolo.

Pur tuttavia, l'errata indicazione delle altre informazioni (quelle, cioè, che influiscono direttamente sul calcolo) determinano l'impossibilità di godere dei benefici del regime premiale anche se il differente risultato ottenuto risulta perfettamente allineato (cioè anche se con il ricalcolo si continua a restare congrui, coerenti e normali).

### Studi di settore e società di comodo

La congruità e la coerenza agli studi di settore è un utile strumento per poter sfuggire alla applicazione del regime delle società di comodo.

In alcuni casi, però, il sistema contempla degli studi di settore (ad esempio quello applicabile in caso di svolgimento di attività di affittanza d'azienda) che, pur fornendo un risultato finale, sono ritenuti non affidabili.

Tali situazione determina una conseguenza positiva ed una negativa per il contribuente:

- da un lato lo studio non può essere utilizzato per l'accertamento, ove il contribuente non sia congruo;
- per altro verso, ove il contribuente sia congruo e coerente, non potrà utilizzare tale responso per far valere la causa di esclusione dal regime delle società di comodo.

Siamo dinnanzi ad una evidente penalizzazione a carico di taluni soggetti che si trovano con una opportunità in meno rispetto ad altri.

### Le comunicazioni di anomalia sul triennio 2011 - 2013

Segnaliamo una ultima importante vicenda legata alle anomalie nella indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore delle annualità pregresse.

Potrebbero giungere delle missive dall'Agenzia (via posta, oppure via Pec, oppure direttamente nel cassetto fiscale) che mettono in evidenza alcune possibili anomalie.

Si prega, pertanto, di tenere monitorati tali documenti (salvo per gli associati che abbiano affidato allo studio del consulente il monitoraggio) e di consegnarli prontamente, affinché li si possa valutare con attenzione e decidere quale sia la risposta più appropriata da fornire; da tali segnalazioni, infatti, potrebbe derivare l'inserimento del contribuente nelle liste selettive dei soggetti da sottoporre ad accertamento.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia:*

*Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it).*

Brescia, 6 agosto 2015

Aderente a: